

DELIBERA N. 37/20/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ENTELLA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ENTELLA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 36 BIS, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 1/2019 - PROC. 92/19/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n.

250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Liguria del 25 marzo 2013, n. 8, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Liguria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Liguria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre

2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall' inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione televisiva diffusa dai servizi di media audiovisivi a diffusione locale, delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sul servizio di media audiovisivo "Entella Tv", esercito dalla società Entella Tv S.r.l., con sede legale in Lavagna (Ge), via Dante, n. 74, richiedendo con nota dell'11 luglio 2019 (prot. PG/2019/203692) copia delle registrazioni della programmazione andata in onda sulla citata emittente dal 12 al 18 giugno 2019. La società Infojuice S.r.l., incaricata dell'analisi della programmazione, ha rilevato, nel report inviato al CO.RE.COM., la violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP a carico della società Entella Tv Srl per aver trasmesso in data 15 giugno 2019 dalle ore 13:28:58 alle ore 13:29:08, al termine del programma "Cetogiornale", lo spot "SOS Tapulli", senza alcuna segnalazione. Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 1/2019 del 8 novembre 2019, notificato in pari data, ha contestato alla società Entella Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "Entella Tv", la violazione delle disposizioni normative di cui dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

A seguito dell'atto di contestazione n. 1/2019 la predetta società ha inviato le proprie memorie difensive con nota prot. PG/2019/0345540 del 28 novembre 2019 nelle quali ha dichiarato quanto segue: "*[...] in merito alla contestazione sos tapulli del 15/06/2019 dalle ore 13:28:587 alle 13:29:08, il filmato in questione fa parte del programma "Cetogiornale", rubrica condotta dal Sig. Solari in diretta dove vengono trattate problematiche del nostro territorio, inadempienze delle amministrazioni comunali, tipo piastrella rotta, scarsa raccolta della spazzatura, pulizia della città ecc.. In quella settimana in sostituzione della consueta rubrica in diretta, era andato in un mix di filmati realizzati dal conduttore stesso Gian Domenico Solari, una serata di Cabaret registrata c/o circolo ACLI Fanin di Chiavari dove compare lui stesso con la chitarra, la voce nel filmato della spiaggia sporca, i saluti finali e informazione su un servizio che lui stesso fornisce "sos tapulli". Questo filmato non è una pubblicità e non lo abbiamo inserito nel carosello, infatti, come da vostra relazione, le pubblicità successive sono precedute dalla sigla di inizio e fine in rispetto al dlgs e delibera Agcom e successive modifiche [...]*"

Nell'audizione del 5 dicembre 2019 la società ha confermato quanto già comunicato nelle memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Liguria, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0544952, del 18 dicembre 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Entella Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Entella Tv".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Liguria in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui di cui dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per la mancata segnalazione della comunicazione commerciale "SOS Tapulli" mandata in onda in data 15 giugno 2019 dalle ore 13:28:58 alle ore 13:29:08. Il filmato in questione, trasmesso al termine del programma "Cetogiornale", contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non può essere considerato come rubrica di approfondimento - del citato programma - dedicata alla trattazione di problematiche del territorio quali inadempienza delle amministrazioni comunali, scarsa raccolta della spazzatura, o pulizia della città. Infatti, non è revocabile in dubbio che il filmato integri la fattispecie di comunicazione commerciale tesa invece a promuovere i servizi offerti dal soggetto "SOS Tapulli" specializzato nell'assistenza ai piccoli lavori domestici. Gli scopi promozionali del filmato sono evidenti e desumibili dalle parole pronunciate dal conduttore del programma "Cetogiornale" al termine dello stesso: *"hai un frullatore che non frulla, una lavatrice che non lava, un lavandino che non cola, una tapparella rotta, una presa da cambiare, una spina che non si infila. Tutti questi piccoli lavoretti che tuo marito non li vuole fare oppure che tuo marito non ha voglia di farli o che tuo marito non è capace a farli eh...insomma tutti questi lavoretti qua, un solo numero di telefono SOS Tapulli e vi risolviamo il problema"*. In sovrapposizione appare ben visibile la scritta "SOS Tapulli" e un numero di telefono, sullo sfondo le immagini riferibili ad un lavello domestico, un frullatore, una presa elettrica e una persiana contestualizzano le parole pronunciate dal conduttore che invita il telespettatore ad usufruire dei servizi declamati. Non appare mai, nel corso del filmato, la scritta pubblicità che segnali opportunamente al telespettatore la vocazione commerciale della comunicazione in parola così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, vista la natura obiettiva dell'illecito, si conferma la violazione contestata alla società Entella Tv S.r.l.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, Bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 *"le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP *"La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o"*



acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita" e che "le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità considerato che nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio è stato rilevato un unico episodio di violazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), l'ultimo bilancio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1549,00 (millecinquecentoquarantanove/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



ORDINA

alla Società Entella Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Entella Tv”, con sede in Lavagna (GE), Via Dante, n. 74, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 37/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 37/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone